

Sent. n. 42 del 28 giugno 2010 (ud. del 24 aprile 2010)

*della Comm. trib. prov. di Verbania, Sez. II - Pres. Terzi, Rel. Carnielli
Ici - Istituto religioso - Gestione casa ferie - Pagamento quote giornalieri
non irrilevanti - Offerta rivolta pubblico indistinto - Attività "ricettiva-
assistenziale" - Esenzione Ici - Esclusione.*

Massima - Non spetta l'esenzione Ici se l'immobile viene utilizzato per "casa ferie" (Nel caso di specie, un'attività "ricettiva-assistenziale" caratterizzata dal pagamento di quote giornaliere non irrilevanti e dall'offerta non "mirata" è attività commerciale e pertanto non spetta l'esclusione Ici)

Svolgimento del giudizio - L'Ente Religioso "(...)" tempestivamente ricorreva avverso l'avviso di accertamento ICI emesso dal comune di Verbania per l'anno 2004, relativamente a due immobili situati in Verbania, (...).

Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, in quanto mancante del presupposto di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Sosteneva altresì il diritto all'esenzione dall'ICI ai sensi dell'[art. 7](#), I c., lett. i), D.Lgs. 504/92, possedendo il requisito soggettivo ed oggettivo richiesti dalla citata norma di legge e confermati inoltre dalla C.M. [2/DF](#) del 26.01.2009. Nella fattispecie gli immobili sono utilizzati sia direttamente ed esclusivamente al servizio della comunità religiosa, sia direttamente ed esclusivamente per attività "ricettiva-assistenziale", dotata di proprio regolamento interno, esercitata senza fini di lucro e con finalità squisitamente sociale, caratterizzata da attenzione a situazioni critiche, con accessibilità limitata e discontinuità nell'apertura, con prezzi praticati che non coprono nemmeno i costi di gestione. In definitiva non si tratterebbe di struttura alberghiera né di casa per ferie con attività di tipo alberghiero ma di attività squisitamente sociale.

Chiedeva l'annullamento dell'atto qui impugnato.

Il comune di Verbania, ritualmente costituitosi, resisteva al ricorso sostenendone l'infondatezza, sia relativamente all'eccezione per carenza di motivazione in quanto dalla lettura dell'avviso si evincerebbe in modo inequivocabile che la rettifica è fondata sulla natura commerciale dell'attività esercitata, sia relativamente al merito, non contestando la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla norma in questione, bensì constatando la mancanza del requisito oggettivo, individuando la natura commerciale dell'attività svolta sulla base dei criteri sanciti nel TUIR 917/86 e dal comportamento dello stesso ricorrente che ha assoggettato ad IRES e ad IVA i proventi conseguiti, a nulla rilevando le osservazioni di controparte in ordine alle modalità di svolgimento del servizio ed alle rette praticate.

Chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento con

vittoria delle spese di giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ed all'odierna pubblica udienza ribadiscono le loro rispettive tesi difensive.

Motivi della decisione - Osserva la Commissione che l'avviso di accertamento qui impugnato è sufficientemente motivato con riferimento al possesso di immobili nel territorio comunale ed all'assenza di condizioni oggettive per fruire dell'esenzione ICI.

Per giurisprudenza ormai costante e consolidata, l'obbligo della motivazione mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, il diritto di difesa sia stato posto in essere con un'analitica contestazione degli addebiti contenuti nell'avviso impugnato.

Nel merito delle contestazioni va rilevato che questa Commissione, in occasione di ricorso per identica fattispecie, proposto dal ricorrente per l'anno 2003, ha ritenuto, con sentenza n. 62/01/09 dalla quale non si ritiene potersi discostare, che l'Ente Religioso gestiva attività oggettivamente commerciale come la gestione di casa per ferie, rivolta ad un pubblico indistinto e dietro pagamento di quote giornaliere non irrilevanti, di tal che gli immobili destinati a questa attività non rientrano nell'ambito di esenzione dall'ICI e per essi l'Ente Religioso è tenuto al pagamento dell'imposta.

Ne consegue la conferma dell'avviso di accertamento qui impugnato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. - La Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del comune di Verbania liquidate in complessive Euro 1.152,00 (Millecentocinquantadue).